
Regime forfetario: gli adempimenti da 1 gennaio 2024

di [Devis Nucibella](#)

Publicato il 17 Gennaio 2024

Il regime forfetario è un regime riservato alle persone fisiche la cui attività è di minime dimensioni (ricavi/compensi ? € 85.000) e che prevede semplificazioni degli adempimenti. Siamo ad inizio anno e bisogna attenzionare i contribuenti che entrano od escono da tale regime. Esaminiamo, dunque, le verifiche da effettuare e il comportamento che il contribuente deve tenere qualora acceda al regime forfetario dal 1° gennaio 2024. Proponiamo un ripasso degli adempimenti e dei dati da tenere sotto controllo anche per una analisi di convenienza.

Regime forfetario 2024: verifiche dei requisiti e condizioni

Il contribuente forfetario per accedere/permanere nel regime agevolato deve rispettare una serie di requisiti e condizioni che vediamo di seguito.

**Requisiti di
accesso o
permanenza**

Limite ricavi

Per l'accesso o per la permanenza nel regime agevolato i ricavi/compensi conseguiti nell'anno precedente (ragguagliati ad anno in presenza di periodo d'imposta inferiore ad un anno solare), riferiti a tutte le attività svolte (anche se cessate) **non devono superare il limite di € 85.000**. I ricavi sono assunti come determinati nel regime di provenienza (CM 9/2019):

- Regime contabile nel 2023 Criterio di determinazione
- Forfettario o minimo Per cassa
- Imprese in contabilità semplificata Per cassa
- Impresa in contabilità ordinaria (anche per opzione) Per competenza
- Professionista Per cassa
- Per i lavoratori autonomi:
 - i compensi vanno assunti al netto dell'Iva addebitata in fattura;
 - non rileva il contributo integrativo alle Casse previdenziali (professionisti "con cassa")
 - rileva la rivalsa del 4% Inps addebitata dai professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps ("senza cassa").

Si fa presente che:

- autoconsumo: concorrono alla verifica il loro valore normale (art. 85, coMMA 2, Tuir);
- diritti d'autore: concorrono alla verifica del limite ove "correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta" (fattispecie realizzata se, sulla base dell'esame degli specifici fatti o circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo – Interpello 517/2019);
- non rileva l'indennità di maternità poiché non costituisce "ricavo/compenso" (Interpello 777/2021).

Limite delle spese di lavoro dipendente e assimilato

La legge di bilancio 2020 ha reintrodotto il limite riferito alle spese di lavoro dipendente: per l'accesso/permanenza nel 2024 nel regime agevolato il contribuente deve verificare che nel 2023 **non abbia non abbia "sostenuto" spese superiori a € 20.000 lorde** per:

- lavoro dipendente (art. 49 Tuir), si ritiene anche da distacco/lavoro "interinale" (RM 275/2008)
- co.co.co. (art. 50 lett. c-bis) Tuir) o altri redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50 lett. c) Tuir (borse/assegni per fini di studio o professionali, ai tirocinanti, ecc.)
- lavoro accessorio (art. 70 D.Lgs 276/2003);

- utili agli associati con apporto di solo lavoro (art.

Cause ostative o di esclusione

La fruizione del regime forfetario nel periodo d'imposta 2024 è differenziata a seconda che il contribuente (come indicato nelle istruzioni al rigo LM21 del Mod.

Redditi PF):

1. vi faccia **accesso** (provenendo da un regime ordinario Iva) **nel 2024**: valuta le cause ostative al 1/01/2024, cioè al momento dell'ingresso nel regime agevolato (al pari dei "requisiti d'accesso")
2. **ne abbia già fruito nel 2023**: valuta sul medesimo 2023, per la fuoriuscita dal 2024.



In pratica, **requisiti d'accesso e cause ostative**:

- **per i soggetti già in attività** operano in modo analogo ("guardano" solo all'anno precedente) sia in sede di **primo ingresso nel regime agevolato che nei periodi successivi**;
- **per i soggetti che aprono partita Iva** (dunque in sede di primo ingresso) operano in modo differenziato in quanto i **requisiti d'accesso richiedono la presunzione del soddisfacimento riferito all'anno a venire** (dev'esservi la certezza del mancato soddisfacimento fin dal momento di apertura della P.Iva; in caso contrario si ritiene non si possa decadere dal 1/01, verificandosi la sola fuoriuscita dall'anno successivo) mentre le cause ostative continuano a "guardare" solo a quanto avvenuto l'anno precedente.

Non possono applicare il regime forfetario i seguenti soggetti:

REQUISITI DI ACCESSO/PERMANENZA – art. 1, co. 57, L. 190/2014

Si avvalgono di **regimi speciali ai fin**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento